

COMUNE DI CINETO ROMANO

(Provincia di Roma)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO
DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.2 DEL 21-04-2016

Oggetto: Approvazione Piano Finanziario TARI (Tassa Rifiuti) e relative tariffe per l'anno 2016.

L'anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10:30 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica :

LATINI AMEDEO	P	LATINI AGOSTINO	P
COLASANTI ALEXANDRO	P	CIANTI MARCO	A
LATINI ANGELO	A	PROIETTI CARMINE	P
SALVATORI MASSIMO	P	TODINI LUIGI	P
LORI ANGELO	P	BIANCHI LUCIANO	P

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 2.

Partecipa alla seduta anche l'Assessore Esterno:

Assume la presidenza il Signor LATINI AMEDEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor Dante Felice

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Immediatamente eseguibile S

Soggetta a controllo N

COMUNE DI CINETO ROMANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del Tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

VISTO, in particolare i commi dal 641 al 668 e dal 682 al 704 della medesima legge, i quali disciplinano la componente TARI relativa alla tassa sui rifiuti;

PRESO ATTO che il decreto del Ministero dell'Interno del 28.12.2015 ha differito al 31.03.2016 il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno 2016 e che pertanto, ai sensi dell'art. 163, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., viene autorizzato ex lege l'esercizio provvisorio del bilancio sino al termine suddetto;

RICHIAMATO il DM del Ministero dell'interno in data 1.3.2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

VISTA la delibera di C.C. n. 3 del 16/05/2014, relativa all'approvazione del regolamento comunale per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), come modificata con successive deliberazioni, la quale comprende la TARI;

CONSIDERATO:

- che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1), approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 in data 07.10.2013;
- che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;
- che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;
- che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo Tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U. dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. *tasse di scopo*, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

COMUNE DI CINETO ROMANO

- che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, in quanto tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);
- che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori minimo e massimi riportati nelle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune, nell'ambito di detti coefficienti, di stabilirne i valori per determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti;

CONSIDERATO:

- che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto che *«le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»*;
- che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento di disciplina del Tributo sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche;

COMUNE DI CINETO ROMANO

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi del vigente Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO, al fine di rendere l'incasso del tributo più confacente alle esigenze del Comune, di disciplinare il versamento in due rate di pari importo, scadenti rispettivamente il 30 settembre 2016 ed il 30 novembre 2016;

VISTO:

- il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura 2: Economico Finanziaria, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., allegato alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;

SENTITO l'intervento del Sindaco che espone il punto in discussione;

UDITI gli interventi dei Consiglieri di seguito riportati:

- Consigliere Luigi Todini: auspica maggiori controlli e l'applicazione delle necessarie sanzioni, sul sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- Consigliere Alexandro Colasanti: espone tutte le iniziative avviate dall'Amministrazione per il controllo ambientale;
- Consigliere Carmine Proietti: ipotizza la possibilità di un aumento della tariffa rifiuti a fronte di un potenziamento del servizio di lavaggio e pulizia stradale;

Con voti favorevoli 6 e contrari 2 (Carmine Proietti, Luigi Todini), su n. 8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2016, come risultante dall'allegato alla presente proposta di deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE per l'anno 2016 i criteri e le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, come risultante dall'allegato alla presente proposta di deliberazione, che si intende costituirne parte integrante e sostanziale;

DI DETERMINARE, altresì, che le scadenze fissate per il versamento del tributo, da parte dei contribuenti sono fissate al 30 settembre ed al 30 novembre 2016;

DI DARE ATTO che la deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;

SUCCESSIVAMENTE, attesa l'urgenza, con votazione espressa in forma palese da n. 8 votanti, di cui: favorevoli n. 6, astenuti n. -, contrari n. 2 (Carmine Proietti, Luigi Todini), ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. 267/00 dichiara la presente immediatamente eseguibile.

COMUNE DI CINETO ROMANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to LATINI AMEDEO

Il Segretario Comunale

F.to Dante Felice

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

[x] E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 26-04-2016 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

[x] E' copia conforme all'originale.

Cineto Romano, li 26-04-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dante Felice

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 26-04-2016 al giorno 11-05-2016 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

Cineto Romano, li 12-05-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dante Felice

COMUNE DI CINETO ROMANO

Provincia di Roma

PIANO FINANZIARIO RELATIVO AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

IL PIANO FINANZIARIO

L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato *Piano Finanziario*.

Il *piano finanziario*, disposto ed adottato in conformità all'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, è uno strumento di natura programmatoria avente ad oggetto la definizione gli interventi economici ed ambientali relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani ed è redatto tenendo conto della forma di gestione del servizio predisposto dall'ente locale.

Esso comprende:

- a) il programma degli interventi necessari;
- a) il piano finanziario degli investimenti;
- b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- c) le risorse finanziarie necessarie.

Inoltre deve essere accompagnato da una relazione che indichi i seguenti elementi:

- a) il modello gestionale organizzativo;
- b) i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa;
- c) la ricognizione degli impianti esistenti;
- d) l'indicazione degli scostamenti rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni.

PREVISIONE DEI COSTI

Le procedure connesse alla trasformazione tariffaria comportano l'evidenziazione analitica dei costi di gestione rifiuti all'interno di bilanci comunali e la loro trasparente attribuzione a voci di costo indicate dal DPR 158/99 che ne impone la copertura totale attraverso la tariffa.

Il piano finanziario è articolato seguendo i criteri di aggregazione dei singoli costi, così come proposti dal D.P.R. 158/99, sintetizzati nella successiva tabella.

Determinazione costi sostenuti				
CG Costi di gestione Voci di bilancio: B6 costi per materie di consumo e merci (al netto dei resi, abbuoni e sconti) B7 costi per servizi B8 costi per godimento di beni di terzi B9 costo del personale B11 variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci B12 accantonamento per rischi, nella misura ammessa dalle leggi e prassi fiscali B13 altri accantonamenti B14 oneri diversi di gestione	CGIND Costi di gestione del ciclo dei servizi RSU indifferenziati CGD Costi di gestione del ciclo di raccolta differenziata	CSL costi di lavaggio e spazzamento strade	€ 20.000,00	
		CRT costi raccolta e trasporto rsu	€ 0,00	
		CTS costi trattamento e smaltimento rsu	€ 29.000,00	
		AC altri costi (realizzazione ecocentri, campagna informativa, consulenze, sacchetti biodegradabili e quanto non compreso nelle precedenti voci)	€ 0,00	
		CRD costi per la raccolta differenziata (costi di appalto e/o convenzioni con gestori)	€ 64.000,00	
		CTR costi di trattamento e riciclo (per umido e verde, costi di compostaggio e trattamenti)	€ 0,00	
CC Costi comuni	CARC	Costi Amministrativi di Accertamento e Riscossione (costi amministrativi del personale, di accertamento, riscossione e contenzioso)	€ 6.300,00	
	CGG	Costi Generali di Gestione (del personale che segue l'organizzazione del servizio o appalto minimo 50% di B9)	€ 0,00	
	CCD	Costi Comuni Diversi (costo del personale a tempo determinato, quote dei costi di materiali e dei servizi come elettricità, gas, acqua, pulizie, materiali di consumo, cancelleria e fotocopie)	€ 2.000,00	
CK Costi d'uso del capitale		Amm Ammortamenti	€ 0,00	
		Acc Accantonamento	€ 0,00	
		R Remunerazione del capitale $R=r(KN_{n-1}+I_n+Fn)$ r tasso di remunerazione del capitale impiegato KN _{n-1} capitale netto contabilizzato dall'esercizio precedente I _n investimenti programmati nell'esercizio di riferimento F _n fattore correttivo in aumento per gli investimenti programmati e in riduzione per l'eventuale scostamento negativo	€ 0,50	
Voci libere per costi fissi:	Voce libera 1	€ 0,00	Voce libera 2	€ 0,00
	Voce libera 3	€ 0,00		

Piano finanziario TARI

Voci libere per costi variabili:		Voce libera 4	€	0,00	Voce libera 5	€	0,00
		Voce libera 6	€	0,00			
Ipn Inflazione programmata per l'anno di riferimento						1,50 %	
Xn Recupero di produttività per l'anno di riferimento CKn						0,00 %	
Costi totali $\Sigma T = \Sigma TF + \Sigma TV$	€	123.120,00	TF - Totale costi fissi				
			$\Sigma TF = CSL+CARC+CGG+CCD+AC+CK$		€	28.725,00	
			TV - Totale costi variabili				
			$\Sigma TV = CRT+CTS+CRD+CTR$		€	94.395,00	

La ripartizione dei costi tra parte fissa e parte variabile risulta così definita:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
Quantità rifiuti prodotti:	Kg rifiuti utenze domestiche	70.000,00	Kg rifiuti utenze non domestiche	28.472,00	Kg totali	98.472,00
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 89.286,62	% costi fissi utenze domestiche	72,52%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 72,52\%$	€ 20.831,37
		% costi variabili utenze domestiche	72,52%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times 72,52\%$	€ 68.455,25
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$ € 33.833,38	% costi fissi utenze non domestiche	27,48%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times 27,48\%$	€ 7.893,63
		% costi variabili utenze non domestiche	27,48%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times 27,48\%$	€ 25.939,75

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rifiuti prodotti secondo criteri razionali.

Per la ripartizione dei costi è stata considerata l'equivalenza *Tariffa rifiuti (tassa rifiuti) = costi del servizio* ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata l'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle utenze non domestiche.

La situazione delle due categorie di utenza nei ruoli Trsu per il 2012 era la seguente:

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
<i>Costi totali utenze domestiche</i> $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€	89.286,62	
			<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>
			€ 20.831,37
			<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>
			€ 68.455,25

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
<i>Costi totali utenze non domestiche</i> $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€	33.833,38	
			<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ 7.893,63
			<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>
			€ 25.939,75

TARIFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	39.784,00	0,82	497,00	0,80	0,334428	76,851248
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	8.818,00	0,92	88,00	1,40	0,375212	134,489685
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	5.221,00	1,03	51,00	1,80	0,420074	172,915310
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	3.481,00	1,10	33,00	2,20	0,448623	211,340934
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	868,00	1,17	8,00	2,90	0,477172	278,585777
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	70,00	1,21	1,00	3,40	0,493485	326,617808
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE- LETT.A ART.10 REGOLAMENTO COM	64,00	0,32	2,00	0,32	0,133771	30,740499
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-LETT.C ART.10 REGOLAMENTO COM	170,00	0,08	2,00	0,08	0,033442	7,685124

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante.

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	761,00	1,00	8,00	0,972840	3,006592
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	3.400,00	1,90	16,00	1,848397	6,013184
2 .8	UFFICI,AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	72,00	0,70	6,00	0,680988	2,254944
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME, IDRA	71,00	0,60	5,00	0,583704	1,879120
2 .17	BAR,CAFFE', PASTICCERIA	182,00	3,00	30,00	2,918522	11,274720
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	254,00	1,00	9,00	0,972840	3,382416

PREVISIONE TARIFFA SERVIZI INDIVISIBILI

CONFRONTO TARIFFE SIMULATE E PRECEDENTI

Descrizione tariffa	Sup. med.	O1 = Imposta precedente	O2 = Mag. + Add. Ex Eca prec.	O3 = O1+O2 Incasso precedente	O4= Add.prov. precedente	N1 = Imposta prevista	N2=N1-O3 Differenza incasso	N3 = % Differenza	N4= Add. Prov. prevista	N5=N4-O4 Differ. Add. Prov.
1.1-Usò domestico-Un componente	59	48.982,77	0,00	48.982,77	2.449,14	51.590,39	2.607,62	4,87%	2.579,52	130,38
1.2-Usò domestico-Due componenti	66	14.360,96	0,00	14.360,96	718,05	15.143,74	782,78	4,27%	757,19	39,14
1.3-Usò domestico-Tre componenti	70	10.585,70	0,00	10.585,70	529,29	11.012,11	426,41	3,98%	550,61	21,32
1.4-Usò domestico-Quattro componenti	79	8.168,57	0,00	8.168,57	408,43	8.535,88	367,31	3,75%	426,79	18,36
1.5-Usò domestico-Cinque componenti	66	2.557,11	0,00	2.557,11	127,86	2.642,92	85,81	3,35%	132,15	4,29
1.6-Usò domestico-Sei o più componenti	35	352,50	0,00	352,50	17,63	361,16	8,66	2,45%	18,06	0,43
2.5-Usò non domestico-Alberghi con ristorazione	253	2.895,48	0,00	2.895,48	144,77	3.028,35	132,87	4,58%	151,42	6,65
2.7-Usò non domestico-Case di cura e riposo	3400	25.592,64	0,00	25.592,64	1.279,63	26.729,38	1.136,74	4,44%	1.336,47	56,84
2.8-Usò non domestico-Uffici, agenzie, studi professionali	36	202,50	0,00	202,50	10,13	211,38	8,88	4,38%	10,57	0,44
2.12-Usò non domestico-Attività artigianali tipo botteghe (falegnameria, idra	71	167,38	0,00	167,38	8,37	174,86	7,48	4,46%	8,74	0,37
2.17-Usò non domestico-Bar, caffè, pasticceria	60	2.484,30	0,00	2.484,30	124,22	2.583,17	98,87	3,97%	129,16	4,94
2.19-Usò non domestico-Plurilicenze alimentari e/o miste	42	1.061,06	0,00	1.061,06	53,05	1.106,24	45,18	4,25%	55,31	2,26
- Imposta relativa a immobili non calcolati nell'anno corrente (cessati, sospesi...)	0	469,64	0,00	469,64	23,48	0,00	-469,64	0,00%	0,00	-23,48
TOTALI	0	117.880,61	0,00	117.880,61	5.894,05	123.119,58	5.238,97	0,00%	6.155,99	261,94